

LE CLINICHE LEGALI
E L'IDENTITÀ
DEL GIURISTA:
SPUNTI PER UN
INQUADRAMENTO
TEORICO

MARIA GIULIA **BERNARDINI**



Le cliniche legali e l'identità del giurista:
spunti per un inquadramento teorico

Legal Clinics and the Identity of the Jurist:
A Theoretical Introduction

MARIA GIULIA BERNARDINI

Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto, Università degli Studi di Ferrara
Email: mariagiulia.bernardini@unife.it

ABSTRACT

La diffusione sempre più capillare delle cliniche legali all'interno delle università italiane pone questioni di interesse per la filosofia del diritto, tra le quali spiccano quella definitoria, nonché quelle relative alla metodologia educativa, all'identità del giurista e alla professionalizzazione. Dopo aver ricostruito il quadro generale del dibattito sulle cliniche legali, l'Autrice analizza le implicazioni dell'uso di tale metodologia didattica per la formazione del giurista, e individua altresì alcuni profili che richiedono un'ulteriore riflessione da parte della dottrina.

The increasingly widespread presence of legal clinics within the Italian universities is of high interest for the legal-philosophical debate for a lot of reasons, not last for the importance of the definitional problem, as well as for issues concerning the educational methodology, the jurist's identity and the problem of "professionalism". In the essay, the Author first reconstructs the wider debate concerning legal clinics, then analyses the possible impact of its use in the educational field, focusing also on some criticisms, which will require further theoretical inquiry.

KEYWORDS

Clinica legale, educazione, identità del giurista, avvocato, filosofia pratica

Legal clinic, legal education, identity of the jurist, lawyer, practical philosophy

Le cliniche legali e l'identità del giurista: spunti per un inquadramento teorico

MARIA GIULIA BERNARDINI

1. *Introduzione: sul legame (necessario) tra cliniche legali e filosofia del diritto* – 2. *Radici teoriche e tentativi definitivi* – 3. *Una crisi globale* – 3.1. *L'identità del giurista in (tempi di) crisi* – 3.2. *Variazione sul tema: cliniche legali e beni comuni (cenni)* – 4. *Alcune criticità: spunti per un dibattito* – 5. *Conclusioni*.

1. *Introduzione: sul legame (necessario) tra cliniche legali e filosofia del diritto*

Negli ultimi anni, il “movimento globale” delle cliniche legali (CL)¹, iniziato a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento, ha interessato in modo significativo anche l'Italia, tanto che taluni hanno scritto di un vero e proprio “movimento italiano delle cliniche legali”². Invero, nonostante nel nostro Paese il dibattito teorico sulle CL sia poco più che embrionale³, di recente un numero sempre maggiore di università ha avviato sperimentazioni che possono essere ricondotte a tale fenomeno emergente⁴.

Una riflessione teorica sul tema appare dunque quanto mai opportuna, non solo perché consente di individuare gli elementi significativi di un fenomeno che, seppur presente da alcuni decenni, continua ad essere in gran parte ancora inesplorato – soprattutto all'interno della realtà italiana –, ma anche perché interrogarsi sui limiti e sulle potenzialità del metodo didattico in oggetto consente di innovare alcuni dibattiti “classici” per la filosofia del diritto, le cui questioni fondamentali vengono riconfigurate, re-interpretate o riproposte “alla luce”,

* Ringrazio i partecipanti all'incontro *Il metodo clinico-legale e la filosofia del diritto: quali prospettive?*, che mi hanno fornito utili spunti per riflettere più compiutamente su alcune delle questioni che affronto in questa sede.

¹ È, questa, la nota espressione utilizzata da Frank S. Bloch, per il quale BLOCH 2011. Per una periodizzazione relativa al contesto americano, CRUCIANI 2012.

² Vi si riferiscono BARTOLI 2015; BARBERA 2017. L'elaborazione teorica, tuttavia, è ancora esigua; per approfondimenti (e ulteriori riferimenti bibliografici), cfr. DI DONATO, SCAMARDELLA 2017; DI DONATO 2016; MARELLA, RIGO 2015a e 2015b; SMORTO 2015; BUONO, PRISCO 2015. Si concentra sulla dimensione europea BARTOLI 2016.

³ FERRARI 2017, 23. Tale condizione riflette, tendenzialmente, anche quella di altre esperienze europee: *ex multis*, cfr. POILLOT 2014; AUREY, REDOR-FICHOT 2016; BLÁZQUEZ MARTIN et al. 2014; GARCÍA AÑÓN 2015.

⁴ Oltre alle pionieristiche esperienze di Brescia, Roma e Perugia, ad oggi si contano più di venti nuove realtà (tra queste, anche Firenze, che solo di recente è entrata a far parte della “rete” delle cliniche legali, nonostante da tempo vi si svolgano attività riconducibili a tale esperienza). Per un primo inquadramento del fenomeno, cfr. BARTOLI 2015; BARBERA 2016, 1046, nt. 5.

appunto, dell'esperienza clinica. Così, riflettere sulla *mission* delle CL induce inevitabilmente ad affrontare almeno due temi quanto mai attuali, e tra loro strettamente interdipendenti: quello della formazione del giurista⁵, e quello concernente il ruolo ascrivibile a quest'ultimo⁶.

Dopo aver ricostruito il quadro generale dello specifico dibattito relativo alle CL (§ 2), in questo saggio mi soffermerò dapprima su quello che appare l'aspetto centrale dell'esperienza clinica – la formazione del giurista e, conseguentemente, il suo ruolo sociale (§ 3) –, per poi mettere in evidenza alcuni profili che, a mio parere, necessitano di attenta riflessione da parte della dottrina (anche) giusfilosofica (§ 4).

2. Radici teoriche e tentativi definitivi

Nonostante la letteratura (soprattutto anglofona) sulle CL sia corposa, l'aspetto definitorio non è tra i temi più affrontati: in genere, l'attenzione degli studiosi è perlopiù diretta a ricostruire la storia, le funzioni o gli obiettivi di quella che si configura in primo luogo come una metodologia didattica, ma che al contempo pare non risolversi semplicemente in quest'ultima. In un certo senso, tale scelta appare quasi obbligata, date l'estrema varietà delle esperienze riconducibili a tale "contenitore" e le differenze dei contesti in cui esse trovano attuazione, che ne condizionano tanto la configurazione, quanto gli obiettivi perseguibili in concreto⁷. Non a caso, è assai raro trovare contributi teorici sul tema che dipartano dallo schema in base al quale alla ricostruzione della genealogia delle cliniche segue l'elencazione delle diverse tipologie esistenti, e che infine si concentrano sulle concrete modalità con le quali, nelle varie realtà, si cerca di dare attuazione al

⁵ L'uso del termine "giurista" (al singolare) è qui giustificato dal fatto che, a partire dal piano della formazione, esistono profonde comunanze tra gli operatori del diritto che, con le proprie specificità (per lo più connesse al ruolo rivestito nell'ordinamento), partecipano a un discorso comune. Tuttavia, sono consapevole che le varie tipologie professionali presentano proprie specificità (fattore, questo, che richiede anche la presenza di obblighi deontologici differenziati tra le diverse figure professionali). Su tali aspetti, si vedano almeno LUZZATI 2005; TRUJILLO 2013.

⁶ Vi sono, poi, aspetti rilevanti dal punto di vista giusfilosofico che sono specificamente relativi alle cliniche, come individuazione delle radici teoriche del modello in questione.

⁷ Il carattere "glocale" delle CL gioca dunque un ruolo fondamentale, laddove la dimensione particolaristica del fenomeno caratterizza in modo rilevante la tipologia di servizio offerto, la relazione della clinica legale con gli ordini professionali, il rapporto con la comunità. Al riguardo, basti pensare che le CL nascono in un contesto, quello americano, dove non è prevista l'universalità dell'accesso alla giustizia, a differenza di quanto accade (almeno formalmente) negli ordinamenti europei. Sui rischi di rigetto del semplice "trapianto" europeo del modello americano, ammonisce POILLOT 2017. Si noti che, da più parti, si insiste sull'autonomia dell'esperienza europea rispetto a quella americana; al contrario, in altri contesti (come Australia, Cina, Giappone, India, Israele e Russia), le CL risentono fortemente dell'influsso statunitense.

progetto di riforma dell'insegnamento giuridico, oppure si ambisce ad ottenere una vera e propria trasformazione sociale⁸. In questo modo, le singole realtà entrano a far parte di un "linguaggio comune", al cui interno la metodologia didattica esperienziale e l'orientamento verso la giustizia sociale acquistano un'importanza fondamentale, quando non costitutiva⁹.

Tenuto conto del fatto che i vari fattori che vanno a "comporre" la CL possono combinarsi in modi differenti all'interno delle singole esperienze e non sono necessariamente compresenti, è allora possibile affermare che la metodologia delle cliniche legali è diretta a raggiungere alcuni obiettivi principali: far acquisire agli studenti competenze specifiche attraverso una didattica di tipo esperienziale, prepararli a comprendere le proprie responsabilità in quanto membri di una professione di interesse pubblico (quella del giurista)¹⁰, rendere equa la distribuzione dei servizi giuridici nella società, proteggere i diritti individuali e gli interessi pubblici¹¹. Emerge dunque chiaramente la forte connotazione "critica" delle CL, riconducibile alle sue composite radici teoriche, rinvenibili nelle dottrine filosofico-giuridiche che hanno fatto della critica al sapere "tradizionale" la propria cifra caratterizzante: esse vengono individuate, in primo luogo, nel realismo giuridico americano degli anni Trenta del Novecento e nei *Critical Legal Studies*. Inoltre, riflessioni analoghe a quelle giusrealiste erano maturate anche nel contesto europeo; ad esempio, sempre negli anni Trenta, in Italia Carnelutti esortava a coltivare il contatto col *concreto* già nel momento della formazione universitaria¹².

Elemento comune delle proposte più risalenti, in primo luogo di quelle

⁸ La maggior parte della letteratura mette in rilievo l'interdisciplinarietà della CL (che sovente si avvale di un approccio olistico), la sua capacità di rapportarsi con la comunità locale e con realtà già operanti sul territorio (penso, ad esempio, alle strutture di accoglienza dei migranti, o ad Avvocati di strada), nonché quella di dare assistenza a specifiche categorie di soggetti esclusi (si tratta perlopiù di migranti, donne, persone con disabilità, individui economicamente disagiati).

⁹ Tuttavia, è stato sottolineato che la tensione verso la giustizia sociale è *diventata* parte costitutiva delle cliniche legali, su impulso dei CLS; in origine, per il giusrealismo, la finalità era invece esclusivamente pedagogica. Insiste su questo aspetto Poillot, che mette in guardia sui rischi di enfatizzare la dimensione sociale dell'esperienza clinica, e ne privilegia l'aspetto pedagogico. Cfr. POILLOT 2017. Ritorno sull'aspetto della giustizia sociale nel § 4.

¹⁰ L'attenzione alla formazione dei giuristi piuttosto che a quella degli avvocati sembra costituire una specificità dell'insegnamento clinico europeo rispetto a quello americano. Infatti, nonostante il monito a interpretare il termine "*lawyers*" in senso ampio (che per taluni dovrebbe – problematicamente – comprendere, tra l'altro, non solo i vari giuristi, ma anche professionisti non appartenenti alla sfera giuridica, le cui competenze sono spesso essenziali nell'ambito delle cliniche legali, a forte vocazione interdisciplinare), nel contesto americano si tende a formare l'avvocato, e la letteratura riflette tale tendenza. Pone attenzione a tale specificità POILLOT 2017, 146. Per considerazioni ulteriori, cfr. *infra*, § 4.

¹¹ BLOCH, MENON 2011, 271; BLOCH 2008. A tal proposito, si veda la definizione proposta da ENCLE – *European Network for Clinical Legal Education* (<http://encle.org/about-encle/definition-of-a-legal-clinic>).

¹² Cfr. FRANK 1932-1933; LLEWELLYN 1935; KENNEDY 1982; CARNELUTTI 1935. Tra gli altri, riferimenti al metodo clinico si trovavano anche nell'esperienza francese e in quella tedesca (ad esempio, nell'opera satirica VON JEHRING 1884).

giusrealiste, era l'avvertita necessità di superare il metodo d'insegnamento "classico", basato sull'astrattezza, sul dogmatismo e sull'individuazione di casi giurisprudenziali tipici¹³, per prendere in considerazione il lato umano dell'amministrazione della giustizia e la concretezza delle esperienze, in modo simile a quanto avviene nella pratica medica, che ha a che fare con "persone in carne e ossa" e non solamente con casi di scuola. Si trattava, insomma, di superare la distinzione tra *law in books* e *law in action* partendo "dal basso" dell'esperienza giuridica, per consentire agli studenti di acquisire quella competenza che avrebbe permesso loro di "agire" come giuristi, e non solo di "pensare" come tali¹⁴.

La finalità dei *Critical Legal Studies* era, invece, anche e soprattutto di contestazione sociale e politica: in quest'ottica, le cliniche legali non erano concepite primariamente come uno strumento didattico, ma piuttosto come un mezzo di critica e resistenza rispetto a quel pensiero liberale che aveva favorito il conservatorismo, la gerarchizzazione dei saperi all'interno dell'accademia (con la preminenza del diritto civile)¹⁵ e il mantenimento di un contesto istituzionale fortemente iniquo, che non garantiva l'accesso alla giustizia ai soggetti svantaggiati. Da qui, il compito di trasformazione sociale delle cliniche legali, la loro "vocazione" alla giustizia, e il corrispondente "disagio" – avvertito da parte dei docenti legati a un metodo di insegnamento tradizionale (dunque, razionalista) – nei confronti di un approccio al diritto che metteva al centro le persone, l'esperienza giuridica non strutturata e le emozioni¹⁶.

Come mettono in luce Maria Rosaria Marella ed Enrica Rigo, queste ultime caratteristiche – già espresse da Mark Tushnet negli anni Ottanta – sono in genere associate alla sfera femminile, e come tali, «considerate un fattore di disturbo rispetto alla formazione giuridica tradizionale fondata sull'astrazione, la struttura e il ragionamento»¹⁷. A tal riguardo, si può osservare che le medesime caratteristiche (eccentricità rispetto alla norma, irrazionalità, emotività) sono ascritte non solo alle donne, ma anche alle altre categorie di soggetti esclusi, il cui punto di vista è assunto dalle diverse teorie critiche del diritto¹⁸. Non è un caso, dunque, che gli studiosi delle cliniche legali si richiamino sovente a tali prospettive teoriche, con le quali condividono l'attenzione ai soggetti svantaggiati,

¹³ Come è noto, il bersaglio polemico di Frank era Langdell, per il quale rimando a LANGDELL 1871.

¹⁴ Al riguardo, la letteratura maggioritaria si riferisce all'avvocato, facendo proprio il significato ristretto di *lawyer*; si tratterebbe, dunque, di imparare ad agire come avvocati, anziché solo a pensare come tali. Carnelutti, invece, si riferiva al "futuro giurista" (cfr. CARNELUTTI 1935, 169).

¹⁵ Sul punto, MARELLA, RIGO 2015a, 182. Tale preminenza è dovuta al fatto che la dottrina civilistica si presenta come unitaria, coerente, sistematica (dunque, razionale), e che al suo interno viene data massima importanza al contratto e alla proprietà, due istituti giuridici in relazione ai quali, nel corso del tempo, si è notoriamente prodotta l'esclusione dei soggetti non paradigmatici.

¹⁶ A tal riguardo, cfr. anche GORDON 1987.

¹⁷ MARELLA, RIGO 2015b, 543. Si veda pure TUSHNET 1984.

¹⁸ Per un'introduzione alle teorie critiche del diritto, oltre al noto MINDA 1995, cfr. BIX 1996.

l'approccio *bottom up*, la critica all'esistente e la tensione verso la giustizia sociale¹⁹. In questo senso, non sarebbe irragionevole ritenere che anche le teorie critiche del diritto possano costituire uno dei referenti teorici dell'esperienza clinica.

Eppure, probabilmente sarebbe fuorviante ascrivere le cliniche giuridiche alle dottrine summenzionate, delle quali sembrano piuttosto condividere il perdurante disagio intellettuale nei confronti del pensiero giuridico tradizionale praticato nell'accademia. Ad esempio, l'approccio clinico diparte dallo scetticismo giusrealista in relazione a diversi profili e, in particolare, per la fiducia nella possibilità di raggiungere il fine della giustizia sociale²⁰. Inoltre, nonostante i "discorsi di verità" sulle cliniche legali facciano prevalentemente appello alla loro finalità trasformativa della realtà sociale, a ben vedere non tutte le esperienze perseguono questo obiettivo, né sono tese a garantire l'effettivo accesso alla giustizia, talché difficilmente la corrispondenza con i *Critical Legal Studies* può dirsi piena. Infine, va riconosciuto che l'impegno volto a far acquisire agli studenti uno spirito critico non è estraneo nemmeno a parte di quel pensiero liberale che, a partire dalla fine degli anni Sessanta del Novecento, è stato fermo oggetto di contestazione da parte degli stessi *Critical Legal Studies*²¹.

Per questo, è forse più plausibile sostenere che le CL si muovono su un terreno comune rispetto a quelle dottrine novecentesche che hanno recepito la "svolta pratica" del diritto, riconoscendo l'insufficienza del formalismo giuspositivista ed assegnando, per contro, rilevanza ai contesti, alla "situazionalità" tanto dell'operatore del diritto, quanto delle vicende che assumono rilevanza giuridica; dunque, alla concretezza dei soggetti che agiscono tra le maglie del diritto stesso²².

Alcuni si sono spinti anche a chiedersi se i filoni del pensiero clinico possano essere riuniti sotto un denominatore comune, per configurare una vera e propria teoria del diritto, seppure implicita, i cui elementi costitutivi sarebbero la pedagogia, il *lawyering* e la giustizia sociale²³. Tale operazione avrebbe il pregio di

¹⁹ *Ex multis*, RUSSELL 1992; BALL 2015.

²⁰ Mette in luce l'assenza dello scetticismo conoscitivo all'interno delle cliniche legali DI DONATO 2017, 12; Marella e Rigo insistono sulla fiducia dell'insegnamento clinico nella possibilità di essere orientato all'interesse pubblico e di accedere alla giustizia, tanto per i gruppi svantaggiati quanto per quelli inclusi (cfr. MARELLA, RIGO 2015a, 185). Mi sembra che, sotto tale aspetto, la fiducia in oggetto avvicini l'insegnamento clinico alle teorie critiche del diritto.

²¹ MARELLA, RIGO 2015a, 185. Le Autrici osservano che, tra i tanti, anche Neil MacCormick ha considerato di massima importanza la valutazione critica delle leggi, e ha ritenuto l'impegno atto alla maturazione di tale abilità un aspetto essenziale nella formazione giuridica. Cfr. MACCORMICK 1985.

²² Tra queste teorie, dunque, vanno certamente annoverate le teorie critiche del diritto, l'ermeneutica giuridica, ma anche talune prospettive giuspositiviste (ad esempio, interne all'area analitica). Per quanto concerne la vasta letteratura italiana relativa a tali temi, cfr. BERNARDINI, GIOLO 2017; PASTORE et al. 2017; VILLA 2004.

²³ SHALLECK 2017, 51 ss. Più precisamente, Shalleck si chiede «[...] se il pensiero clinico contiene implicitamente un set collegato di idee sulla natura e sulle attività del diritto che, considerate

fare uscire dalla settorialità le riflessioni sulle cliniche legali e di aprire il confronto con altre prospettive giuridiche su temi comuni, relativi – appunto – al diritto come pratica sociale²⁴. In più, fungerebbe da strumento di critica interna, favorendo la riflessione dei “clinici” sul proprio operato e fornendo loro degli strumenti di valutazione dell’approccio in questione in relazione ad un contesto più ampio rispetto al “solo” ambito clinico, che costituisce ancora una sorta di *enclave*²⁵ all’interno del panorama giuridico contemporaneo.

In questa sede non intendo approfondire tale questione, anche se ammetto di nutrire alcune perplessità riguardo al fatto che sia possibile individuare una vera e propria *teoria* delle cliniche legali (almeno allo stato attuale della riflessione)²⁶. Tuttavia, condivido l’idea che sia necessario realizzare una “svolta teorica”, inserendo le CL all’interno del dibattito giusfilosofico più ampio; mi soffermerò dunque su alcuni aspetti del pensiero clinico che appaiono funzionali a tale scopo.

3. *Una crisi globale*

Ormai da tempo, gli studiosi hanno preso atto della crisi in cui versa la sfera giuridica: eventi tra loro anche molto eterogenei, come l’europeizzazione, la globalizzazione, nonché il verificarsi di importanti mutamenti tecnologici ed etico-sociali²⁷, da un lato hanno reso gli “strumenti” di cui dispongono i giuristi non di rado inadeguati a “leggere” i nuovi scenari che si profilano. Dall’altro, hanno dato impulso alla tendenza del diritto stesso a configurarsi nei termini di un «moltiplicatore di complessità»²⁸, nel tentativo (spesso vano) di adeguarsi alla realtà sociale. Tutti i mutamenti in oggetto²⁹ hanno prodotto effetti significativi anche sulla figura del giurista, che da anni vive, a propria volta, un periodo di crisi. Al riguardo, a dire il vero, è stato osservato che la crisi in questione non riguarda propriamente né il diritto, né i giuristi ma, piuttosto, una loro particolare identità,

congiuntamente, includono qualcosa che è utilmente rappresentato come una teoria o un approccio al diritto» (SHALLECK 2017, 52).

²⁴ Tra le eccezioni, AMSTERDAM 1984; AMSTERDAM, BRUNER 2000.

²⁵ TUSHNET 1984, 274.

²⁶ In più, se la specificità europea è quella di formare non solo l’avvocato, ma tutti gli operatori del diritto, mi sembra che considerare il *lawyering* uno degli elementi costitutivi finisca per essere una contraddizione intrinseca al progetto, laddove conduce (inevitabilmente?) alla direzione opposta.

²⁷ Parlava di “crisi” già Santi Romano, nella sua prolusione pisana di inizio Novecento. Il tema ha poi attraversato tutto il XX secolo, e ha trovato rinnovato vigore nel secondo dopoguerra, in particolare a partire dagli anni Settanta.

²⁸ FERRARI 2017, 24.

²⁹ Uniti a fattori non meno rilevanti, che condizionano già la stessa iscrizione ai corsi di giurisprudenza; si pensi, ad esempio, all’impatto della crisi economica su talune professioni giuridiche, in primo luogo l’avvocatura.

ossia quella giuspositivista³⁰. In breve, stiamo attraversando un lungo periodo di transizione, che ha sancito il declino del paradigma giuspositivista e impone di elaborare modelli alternativi, spingendo dunque a chiedersi quale sia la (nuova?)³¹ identità del giurista. E, poiché rispondere a tale quesito diviene importante già a partire dal momento della formazione, non è un caso che l'esperienza della clinica legale stia acquistando un'importanza sempre maggiore: su di essa, infatti, possono dirigersi le aspettative di chi la ritiene in grado di fornire degli strumenti per superare questo perdurante momento di crisi.

3.1. *L'identità del giurista in (tempi di) crisi*

La crisi in oggetto – che investe non solo l'ordinamento italiano, ma anche il contesto europeo e quello americano – ha dunque portato alla ricerca di metodologie di insegnamento “nuove” (o, piuttosto, innovative), come quella clinica. Insomma, la crisi ha spinto alla ricerca di forme di didattica capaci di rispondere all'avvertita esigenza di mettere in relazione il diritto con il contesto sociale e politico, favorendo al contempo la riscoperta della dimensione “impegnata” dell'operatore del diritto.

Al riguardo, anche se l'indagine genealogica sulla nascita delle cliniche legali ha rivelato che esse non costituiscono davvero una novità per il panorama giuridico, è difficile non avvedersi di come il progetto dell'insegnamento clinico sia rimasto, a lungo, in gran parte inattuato. E tale circostanza si è verificata pure in America, nonostante tale contesto tradizionalmente si caratterizzi per l'attenzione alla realtà sociale e al *law in action*, già a partire dal periodo della formazione universitaria. È del 2011, ad esempio, l'editoriale *Legal Education Reform* del *New York Times*, dove – in estrema sintesi – si legge che la formazione giuridica americana è in crisi, a causa della regressione e dei problemi sperimentati dai soggetti svantaggiati nell'accesso al sistema-giustizia. Per fare fronte a tali situazioni, si sostiene la necessità di fornire una formazione giuridica che miri a rendere gli studenti consapevoli del proprio ruolo sociale, anche attraverso la professionalizzazione³².

Nonostante nell'editoriale in questione non si faccia espresso riferimento alle cliniche legali, è difficile non considerare queste ultime un modello di insegnamento concepito proprio per rispondere a tale esigenza. Ad oggi, l'insegnamento clinico sembra dunque costituire un'*enclave* anche negli stessi Stati Uniti. Infatti, se è fondato il rilievo per il quale (a differenza di quanto accade nell'Europa

³⁰ VOGLIOTTI 2014, 120.

³¹ Pongo la questione in termini dubitativi perché, non di rado, vengono riproposti modelli precedenti al giuspositivismo, risalenti soprattutto all'epoca giuridica premoderna; cfr., ad esempio, HERITIER 2017.

³² Cfr. *Legal Education Reform*, in *The New York Times*, 26 novembre 2011, A18. A tal riguardo, diviene fondamentale precisare che proprio l'attenzione alla dimensione sociale del ruolo consente di non considerare la “professionalizzazione” equivalente alla “tecnicizzazione”.

continentale) la metodologia clinica è profondamente radicata nella filosofia dell'insegnamento americana – tanto che le cliniche legali “giocano”, in tale contesto, un ruolo importante³³ e se, ciononostante, si ritiene ancora inadeguato il livello di consapevolezza sul ruolo sociale del giurista raggiunto dagli studenti, allora si delineano due opzioni. La prima, è che l'insegnamento clinico non sia davvero in grado di rispondere all'avvertita esigenza di legare la formazione del giurista alla più ampia dimensione sociale. La seconda, è che tale metodologia didattica costituisca ancora una “sfida” per tutti gli ordinamenti giuridici contemporanei, non solo per quelli europei (e, in particolare, per quelli che costituiscono lo “zoccolo duro” del *civil law*, come Germania, Francia, Italia o Spagna).

La seconda opzione appare chiaramente più plausibile, se si tiene conto del fatto che il conservatorismo universitario di cui parlava Duncan Kennedy non sembra affatto venuto meno, e che il pensiero neoliberale, data la sua crescente importanza a livello globale, influisce in modo significativo sia sul giurista in formazione, sia su quello che opera all'interno della società³⁴.

La sfida in oggetto si gioca, dunque, su due fronti complementari: attiene certamente al profilo dell'implementazione pratica, ma prima ancora riguarda l'ambito teorico, laddove l'esperienza clinica costituisce una metodologia didattica che inevitabilmente svolge un ruolo prescrittivo nella formazione e “costruzione” del giurista del futuro. In questo senso, poiché l'insegnamento «è una pratica che include sempre una teoria, una visione della società, un'etica e una politica»³⁵ e, in quanto tale, finisce per avere carattere normativo, il dibattito sulle cliniche legali entra a far parte del “classico” confronto su quale sia (o debba essere) l'identità del giurista, sempre nella consapevolezza che non esiste un'unica tipologia di giurista, ma molteplici, ossia tante quante sono le immagini che egli ha di se stesso e della propria funzione all'interno della società³⁶.

³³ Così Ulrich Stege, in BARTOLI 2016, 48. La considerazione in oggetto mi sembra condivisa pressoché unanimemente dagli studiosi che operano negli ordinamenti di *civil law*.

³⁴ Sono “spie” di questa influenza la spinta alla produttività e all'efficienza che contraddistinguono il mondo accademico, la crescente tendenza a considerare la professionalizzazione come un puro tecnicismo specialistico (già a partire dalla formazione accademica), e quella ad applicare con sempre più frequenza le regole del mercato alle professioni. Un esempio in tal senso è costituito dal codice deontologico dell'avvocatura italiana, che è stato modificato per consentire agli avvocati di farsi pubblicità, di interpretare in modo “elastico” i limiti fissati dai minimi tariffari (così da favorire – al di là dei proclami – l'instaurazione di un clima concorrenziale), o di esercitare la professione in forma societaria (mentre rimane dubbio che la società in questione possa essere multidisciplinare). La tendenza, dunque, è quella di considerare la professione dell'avvocato sempre più governata dalle regole del mercato. Non a caso, è percezione comune che l'avvocato sia un puro tecnico del diritto, al completo servizio degli interessi del cliente, tanto che certa politica europea lo considera un vero e proprio prestatore di servizi. Su tale ultimo punto, MARIANI MARINI 2014, 9.

³⁵ COSTA 2013, 215.

³⁶ BOBBIO 1977, 35. Sul tema della crisi e dell'identità del giurista, per un primo inquadramento, si vedano almeno GROSSI 2010; VIOLA 1994; LUZZATI 2013; SPECIALE 2016. Altri contributi approfondiscono

Procedendo per necessarie semplificazioni, si può ritenere che esistano due immagini tipico-ideali³⁷: da un lato, il puro tecnico del diritto, dall'altro il giurista critico, civilmente impegnato³⁸. Il primo si caratterizza per essere un giurista formalista, depositario e custode di un corpo di regole già date; il secondo, per l'attenzione alla sfera valoriale, alla dimensione critico-normativa, che lo porta sovente a impegnarsi come trasformatore e innovatore dell'ordinamento.

A questo riguardo, come è noto, ormai da tempo è diffusa la convinzione che sia finita l'era del puro tecnico del diritto³⁹: da più parti è stata sottolineata la debolezza teorica dell'impostazione vetero-positivista, e sono state riconosciute sia l'ineliminabile dimensione pratico-normativa, sia la fondamentale funzione critica del suo operato. Sussiste, insomma, un sostanziale accordo sul fatto che il giurista, nello svolgere la propria attività, persegua determinati valori, in genere individuati nell'attuazione dello Stato di diritto e nella tutela dei diritti umani e fondamentali⁴⁰.

Tuttavia, tale dimensione critica coesiste con il mantenimento di un conservatorismo di fondo, di una resistenza che in Italia si rivela in primo luogo proprio all'interno del contesto universitario⁴¹, con particolare riferimento sia alle modalità con le quali solitamente viene impartito l'insegnamento accademico, sia alle finalità perseguite con l'adozione dell'impostazione "tradizionale". L'utilizzo di una metodologia didattica di tipo frontale, in genere diretta a valorizzare l'aspetto nozionistico anziché a favorire lo sviluppo di competenze pratiche (o, come si dice, il "sapere" rispetto al "saper fare") e, soprattutto, di un'*attitudine critica*, rivela infatti come il modello di giurista neutrale e tecnico non possa dirsi davvero superato. Piuttosto, il formalismo legalista è ancora fortemente radicato nella riproduzione

la questione ponendo attenzione alle principali professioni giuridiche: *ex multis*, GARCÍA PASCUAL 2013.

³⁷ Bobbio – del quale non riprendo qui la distinzione tra le figure di giurista – faceva dipendere tali modelli da tre variabili: quella istituzionale riguarda il tipo di sistema giuridico nel quale opera il giurista; quella sociale la situazione in cui egli presta la propria opera, e quella culturale la concezione del diritto e il rapporto tra diritto e società che concorrono a formare l'ideologia del giurista in un certo momento storico (cfr. BOBBIO 1977, 35).

³⁸ Il riferimento all'impegno civile, peraltro, può assumere molteplici significati, in relazione ai valori ai quali il giurista ispira la propria azione; in questa sede, mi limito a rimarcare la sua rinuncia alla pretesa di neutralità e avalutatività. Sui due modelli riguardanti la funzione del giurista cfr. ancora BOBBIO 1977, 34 ss.

³⁹ Ammesso che, anche in passato, tale figura abbia realmente corrisposto alle funzioni concretamente svolte dai giuristi, e non fosse riconducibile piuttosto a una tesi di carattere marcatamente ideologico.

⁴⁰ Si tratta di valori che, sembra ragionevole inferire, legittimano e giustificano anche la possibilità di criticare il diritto vigente, appunto al fine della tutela dei valori summenzionati. Con attenzione specifica all'ordinamento italiano, si pone nella medesima prospettiva l'esortazione di Massimo Vogliotti ad essere "militanti", tutelando l'indirizzo della Costituzione, attraverso la diffusione capillare della cultura costituzionale (VOGLIOTTI 2014, 163 ss.). Parla di "uso militante" del diritto finalizzato a modificare la pratica del diritto e a trasformare l'ordinamento giuridico e politico anche JAMIN 2014. Sulla tutela dell'indirizzo costituzionale, non può mancare il riferimento a FERRAJOLI 2007.

⁴¹ Questo accade nonostante il panorama europeo dell'istruzione sia stato fortemente innovato, a partire dal *Processo di Bologna*, nel 1999.

delle conoscenze sul diritto, nei manuali utilizzati per l'insegnamento, nella formazione delle figure professionali legate al diritto stesso⁴².

Esistono molteplici ragioni per ritenere che le cliniche legali s'inseriscano in questa contrapposizione tra "tipi ideali" proponendosi come uno tra gli strumenti attraverso i quali contribuire alla diffusione del secondo modello di giurista, quello critico⁴³.

Lo rivela, in primo luogo, lo stesso impulso "contestatore" dello *status quo* accademico, fornito alle CL da parte dei *Critical Legal Studies*. Lo conferma, inoltre, l'utilizzo di una metodologia didattica esperienziale (il *learning by doing*) e interattiva, dove alla lezione frontale si sostituiscono plurime modalità di apprendimento di cui lo studente può beneficiare, la maggior parte delle quali è caratterizzata dalla forte componente relazionale⁴⁴. Inoltre, il fatto che i casi trattati all'interno della CL non solo siano reali, ma (in genere) abbiano anche rilevanza sociale, costituisce un aspetto importante della formazione di un giurista critico, che è sollecitato ad interrogare la pratica giuridica proprio in riferimento al rispetto dei valori ai quali è informato l'ordinamento, come la certezza del diritto, la giustizia, o la presenza di garanzie effettive a tutela dei diritti fondamentali.

A questo riguardo, è opportuno osservare che le concrete modalità con le quali viene data attuazione al progetto clinico appaiono idonee a produrre conseguenze diversificate anche in relazione al grado di sviluppo della stessa capacità "critica" del giurista. Come si ricorderà, le finalità della CL – la maturazione di competenze riguardanti temi aventi rilevanza sociale (ossia di *skills* sorretti da *values*) – possono essere conseguite attraverso modalità più varie; tra queste, l'attenzione al solo momento didattico, o – all'opposto – l'assistenza pratica. Nel primo caso, si scelgono casi rilevanti dal punto di vista sociale e li si tratta in aula senza che il lavoro svolto abbia rilievo esterno (almeno, non in modo diretto), mentre nel secondo si fornisce assistenza ad un caso di rilevanza sociale, che possibilmente abbia ricadute significative in un certo ambito territoriale, in ragione del soggetto (individuale o collettivo) beneficiario.

⁴² BARBERA 2016, 1049.

⁴³ In questo, l'insegnamento clinico sembra colmare uno dei limiti che sono stati spesso imputati alle teorie critiche del diritto, ritenute efficaci per quanto riguarda la *pars destruens*, ma non sul versante di quella *costruens*, per la loro incapacità di sopperire al venir meno della funzione ordinante del diritto e – soprattutto – per la mancata indicazione di metodologie formative puntuali e alternative rispetto a quella "tradizionale". Più ampiamente, PUPPO 2014.

⁴⁴ A tal fine rilevano, ad esempio, sia la relazione tra docente e studente (non più impostata in termini rigidamente gerarchici, ma dialettici), sia quella intrattenuta da quest'ultimo con il professionista che affianchi la clinica. Ancora, va segnalata la peculiare relazione instaurata con il cliente eventualmente assistito dai "clinici" (nella clinica, infatti, si verifica sovente il passaggio al *client/lawyer centred lawyering*), o quella con le associazioni poste a tutela degli interessi di soggetti svantaggiati, o con comunità alle quali gli studenti della clinica legale prestano il proprio servizio (nelle cliniche *community-based*). In tutti questi casi, si instaura un processo di mutuo apprendimento. Per un'introduzione alla differenza tra *lawyer-*, *client/lawyer* -, *client centred lawyering*, cfr. DI DONATO 2016, 322-324.

La prima tipologia sembra orientata soprattutto a far maturare una competenza di tipo tecnico-professionale⁴⁵, laddove l'aspetto critico pare risolversi nella comprensione delle modalità attraverso le quali il "sistema-giustizia" risponde (o, piuttosto, fallisce nel farlo) alle esigenze del caso concreto⁴⁶. Al contrario, qualora all'interno della clinica legale si privilegino il rapporto diretto con un caso e/o il coinvolgimento attivo nel territorio, gli studenti hanno anche la possibilità di agire come operatori del diritto. Questa seconda modalità permette loro di sviluppare in modo più compiuto la consapevolezza del fatto che il diritto positivo non è un dato che può essere (semplicemente) descritto, ma è il prodotto di un'impresa comune, alla quale essi stessi partecipano: in questo senso, «il diritto non è un fatto, ma viene fatto»⁴⁷.

Così, la CL si configura come uno strumento attraverso il quale gli studenti possono essere "iniziati" alla critica interna al diritto, laddove sono esortati a riflettere sul fatto che, poiché il fenomeno giuridico è un processo al quale loro stessi partecipano, la distinzione analitica tra il piano fattuale (il diritto che è) e quello normativo (il diritto come dovrebbe essere) nella pratica non trova riscontro, a differenza di ciò che – sovente – suggeriscono i manuali. In breve, se il diritto "viene fatto", i partecipanti all'impresa comune contribuiscono alla sua stessa formazione orientando le proprie azioni al perseguimento di determinati valori, ossia alla loro idea di come il diritto dovrebbe essere. In questo senso, le CL si configurano come uno spazio di riflessione critica che favorisce l'assunzione della consapevolezza della dimensione inevitabilmente valoriale dell'operato del giurista e, su questa base, sollecitano gli studenti ad assumersi la propria responsabilità relativamente alla "scelta di campo" che essi vogliono operare⁴⁸.

3.2. *Variazione sul tema: cliniche legali e beni comuni (cenni)*

All'interno della clinica legale, l'attenzione alla rilevanza sociale può assumere anche la forma di un servizio alla comunità, reso gratuitamente o a tariffe inferiori

⁴⁵ Tra queste, il reperimento delle fonti rilevanti, la scrittura degli atti giuridici, lo sviluppo di un'argomentazione persuasiva, la (ri)costruzione del fatto. Declinati in riferimento alla professione forense, questi sono alcuni degli aspetti rilevanti del cosiddetto "lawyering", sul quale – *ex multis* – rimando a SHALLECK 2017, 40-45; BARRY et al. 2012.

⁴⁶ Al tal riguardo, Stephen Wizner e Jane Aiken osservano che l'obiettivo della clinica legale non dovrebbe essere quello di elaborare una buona strategia per il caso processuale, ma – appunto – rimediare alle ingiustizie esistenti. Cfr. WIZNER, AIKEN 2004. In realtà, credo che vadano necessariamente tenuti in considerazione entrambi gli aspetti.

⁴⁷ GIANFORMAGGIO 1991, 31. Va osservato che anche la clinica legale che privilegia la parte didattica può far acquisire questa consapevolezza, ma in tal caso assume una rilevanza inferiore la partecipazione diretta alla produzione del diritto.

⁴⁸ A tal riguardo, l'attenzione alla rilevanza sociale dei casi trattati sembra idonea a sensibilizzare gli studenti sull'importanza di contribuire all'effettiva attuazione dei principi espressi a livello costituzionale.

rispetto a quelle di mercato; in questo modo si privilegia l'aspetto del "servizio". Tale modello, noto come "*community law clinic*", è certamente minoritario rispetto a quello che valorizza l'aspetto educativo, e tuttavia ha suscitato l'attenzione della dottrina italiana che più si occupa del tema dei beni comuni⁴⁹. Secondo quest'ultima, qualora venga realizzata in modo da condividere la conoscenza prodotta in università con la comunità di riferimento, la CL può assumere i caratteri di un *commons trasformativo*⁵⁰, configurandosi come una forma "militante" di accesso alla giustizia, attraverso la quale dare attuazione alle finalità perseguite in origine dai *Critical Legal Studies*⁵¹.

La prospettiva in questione si ispira al cosiddetto "*community lawyering*", che si caratterizza per il fatto che le comunità più povere vengono coinvolte in modo attivo e diretto nella pianificazione e attuazione di strategie volte alla tutela del singolo. In questo modo, si provvede a riequilibrare la relazione di potere tra avvocato e assistito, in un'ottica di comune partecipazione che porta a superare l'idea che l'assistenza fornita debba essere esclusivamente di tipo legale⁵².

Il potenziale trasformativo di una clinica legale così concepita risiede in una doppia redistribuzione: quella del potere sociale e simbolico (che avviene rendendo possibile l'accesso alla giustizia a soggetti ritenuti marginali), e quella delle risorse immateriali (laddove la conoscenza supera i confini della comunità accademica), creando o rafforzando legami di solidarietà sociale⁵³.

4. Alcune criticità: spunti per un dibattito

Nonostante la crescente fiducia accordata al metodo clinico, non va taciuto che le CL presentano anche talune criticità, rispetto alle quali la riflessione filosofico-giuridica appare chiamata a fornire il proprio contributo, laddove le questioni epistemologiche, metodologiche, educative, nonché quelle teoriche costituiscono il tradizionale spazio d'azione dei filosofi del diritto.

In primo luogo, è senz'altro opportuno definire con maggiore rigore quali siano gli elementi costitutivi dell'esperienza clinica, nonché le sue finalità; in particolare, diviene necessario stabilire se il requisito della giustizia sociale sia o

⁴⁹ Per approfondimenti su tale tema, MARELLA 2012 e MARELLA 2017.

⁵⁰ "Bene comune" è una categoria che rileva sotto molteplici profili: anche l'oggetto trattato all'interno della clinica legale può configurarsi come tale, e possono essere interpretate in questo modo pure l'università e la conoscenza. Cfr. MARELLA, RIGO 2015a, 189 s. Per un approfondimento, si vedano anche ITZCOVICH 2013 e SANLORENZO 2017.

⁵¹ MARELLA, RIGO 2015a, 191 ss.

⁵² Cfr. CRUCIANI 2012, 328. Come ho segnalato in precedenza, questo aspetto è presente anche nelle cliniche legali che, pur caratterizzandosi per la finalità educativa, attuano la transizione al *lawyer-client-centred approach* e, dunque, la valorizzazione dello *story-telling* del cliente. Per approfondimenti, SCAMARDELLA 2017.

⁵³ Più ampiamente, MARELLA, RIGO 2015a, 192.

meno coesistente alle CL. Se pure, in precedenza, è emerso come le opinioni della dottrina al riguardo siano discordi, rispondere a tale domanda è fondamentale, tanto sul piano teorico, quanto su quello pratico. Le questioni alle quali urge dare risposta sembrano, in particolare queste: esiste un rapporto necessario tra giustizia e diritto (ovvero, il diritto deve necessariamente aspirare ad essere giusto)? Ed esiste una differenza tra “rilevanza sociale” (del caso trattato) e “giustizia sociale”? Molto spesso, infatti, in letteratura le due espressioni vengono utilizzate in modo pressoché fungibile, tanto che l’attenzione al primo profilo ha esposto le CL alla critica in base alla quale il perseguimento della giustizia sostanziale comporterebbe l’iscrizione dell’attività compiuta dai “clinici” non alla sfera giuridica ma a quella sociale⁵⁴. Eppure, giustizia sostanziale e rilevanza sociale sono “dimensioni” da tenere distinte: infatti, la loro sovrapposizione concettuale induce sovente a trattare congiuntamente profili (come la tutela del diritto fondamentale dell’accesso alla giustizia, la fondatezza della pretesa dell’assistito, la mancanza di potere sociale ascrivibile alla categoria alla quale appartiene il cliente, la possibilità di trasformazione sociale) che hanno, al contrario, ciascuno una propria specificità. In più, oltre a valutare la necessità del requisito della giustizia sociale (comunque intesa, in genere, come accesso alla giustizia), andrebbe anche precisato se le CL possano perseguire una più ampia gamma di finalità e, in tal caso, esplicitare quali esse siano.

Un secondo profilo sul quale è opportuno riflettere più compiutamente è costituito da due questioni tra loro intrecciate. La prima attiene alla possibilità di rinvenire una specificità italiana ed europea delle cliniche legali; la seconda, al rischio di concepire (anche) le cliniche legali come “luoghi” professionalizzanti. Come abbiamo visto in precedenza, in letteratura si insiste sul fatto che, data la diversità tra l’ordinamento americano e quelli europei (in particolare, per quanto riguarda l’accesso al sistema-giustizia), l’obiettivo delle cliniche legali continentali (dunque, anche di quelle italiane) dovrebbe essere quello di formare, in generale, giuristi, non solo avvocati. Ed è appunto su tale base che mi sono soffermata sulla rilevanza delle cliniche legali per la formazione dell’identità del giurista, anziché dell’avvocato.

Eppure, non di rado la dottrina che si occupa di tale aspetto tradisce le premesse iniziali: la maggior parte della letteratura, infatti, si concentra sul *lawyering*, sulle modalità di ricostruzione del fatto all’interno del processo, o sull’aspetto deontologico⁵⁵; taluni arrivano persino a suggerire l’opportunità di computare il periodo

⁵⁴ Lo riportano, in apertura del proprio saggio, WIZNER, AIKEN 2004.

⁵⁵ Tale circostanza è certamente favorita dal fatto che la letteratura di riferimento è in primo luogo americana. Per quanto concerne l’aspetto deontologico, i terreni di confronto sono molteplici: l’ambito principale (il più indagato) vede la contrapposizione tra i detrattori delle cliniche legali e i loro sostenitori in riferimento agli *standards* professionali. In questo senso, i primi mettono in evidenza come tali *standards* facciano riferimento primariamente a un sistema di garanzie di tipo procedurale, che vede nel contraddittorio la protezione contro il possibile abuso del potere e assegna rilievo alla competenza

in cui lo studente ha fruito dell'insegnamento clinico ai fini della pratica forense, similmente a quanto già accade per i tirocini *ante lauream*⁵⁶. Insomma, appare chiaro come l'attenzione della dottrina sia perlopiù rivolta a formare avvocati, piuttosto che giuristi, cosicché la “deriva professionalizzante” sembra più di una remota ipotesi⁵⁷. Inoltre, possono concorrere a tale deriva anche la composizione stessa del team che gestisce la clinica e la natura del caso trattato: laddove, in concreto, il docente di riferimento è un avvocato e l'assistenza al cliente è di tipo fiduciario⁵⁸, l'insegnamento in oggetto tende a far acquisire primariamente agli studenti una competenza tecnica, diretta principalmente a “fare l'interesse” del cliente. Non a caso, in quest'approccio la questione centrale diviene sovente (e comprensibilmente) la ricerca di argomentazioni persuasive atte a supportare la propria pretesa, anziché lo sviluppo di una capacità critica.

Stando così le cose, si potrebbe allora pensare di inserire le CL all'interno del più ampio dibattito deontologico relativo ai modelli di avvocatura. È nota, ad esempio, la contrapposizione tra il modello “liberale” e quello “sociale”⁵⁹, dove all'esaltazione della partigianeria neutrale, della immorale moralità o della imparziale parzialità⁶⁰ viene contrapposta una prospettiva eticista, in base alla quale l'avvocato assume le vesti di un pre-giudice del proprio cliente⁶¹. Le cliniche legali potrebbero forse costituire un'occasione per portare a sintesi la dicotomia in oggetto, restituendo importanza alla dimensione sociale della funzione dell'avvocato (recuperata sin dal momento della formazione, in primo luogo attraverso l'educazione alla critica), senza però che quest'ultimo esorbiti dal proprio ruolo, quasi confondendo le proprie funzioni con quelle del giudice. La questione non è

(piuttosto che alla giustizia sostanziale); essi arrivano così a sostenere, talvolta, che l'attività di assistenza svolta all'interno delle cliniche non abbia propriamente carattere legale. I secondi replicano che l'attenzione alla sola dimensione procedurale costituisce uno “snaturamento” del significato “più alto” della professione forense: in quest'ottica, la CL dovrebbe essere considerata uno strumento attraverso il quale fornire agli studenti la possibilità di acquisire una responsabilità di tipo morale in relazione al proprio lavoro. Più ampiamente, KRUSE 2004.

⁵⁶ CRUCIANI 2012, 339 s.

⁵⁷ Il rapporto tra le cliniche legali e l'avvocatura (dunque, non con il singolo avvocato, ma piuttosto con gli ordini professionali) può essere però di tipo conflittuale, laddove le CL possono essere percepite un volano per l'accaparramento della clientela da parte del professionista impegnato nell'esperienza clinica.

⁵⁸ Dunque, sono escluse le attività “a sportello”, l'*amicus curiae* e il supporto a enti pubblici, ad esempio mediante pareri.

⁵⁹ Così LA TORRE 2013, 185.

⁶⁰ Le prospettive in questione, a ben vedere, non sono perfettamente coincidenti. Per questa considerazione e un'analisi più approfondita della questione, cfr. LA TORRE 2002, in particolare 155, nt. 265.

⁶¹ Tale distinzione rimanda anche a quella tra etica di ruolo ed etica comune. La letteratura su tali temi non è amplissima, ma è comunque troppo vasta per darne compiutamente conto in tale sede. Per un primo inquadramento dei temi rilevanti e ulteriori approfondimenti, mi limito a rimandare a LA TORRE 2003; FERRAJOLI 2013; KRUSE 2015; TRUJILLO 2013; LUZZATI 2005; LUBAN, WENDEL 2017. Mi sembra che ponga questioni in parte affini anche la riflessione sulla socializzazione della devianza deontologica, in relazione alla quale rimando a COMINELLI 2014; CHAMBLISS 2012.

affatto secondaria, se si pensa che tali modelli non solo indicano gli obiettivi da perseguire nella formazione degli studenti, ma operano anche come direttive di comportamento per il professionista che è chiamato ad affiancare questi ultimi nell'esperienza clinica. Fermo restando che, se la specificità europea deve essere la resistenza alla proposizione di un unico modello di giurista, allora la scelta di concentrarsi sulla figura dell'avvocato non pare essere la più idonea al raggiungimento dell'obiettivo. In questo senso, credo che la preferenza dovrebbe andare a quelle cliniche legali che operano in un contesto pubblico, e dove la dimensione del "servizio" appare più accentuata.

Infine, la terza criticità riguarda una sorta di *caveat*, e attiene al rischio di "deriva ideologica" delle cliniche legali, ossia al fatto che il team di giuristi preposti alla clinica non preveda, all'interno di quest'ultima, la presenza di "spazi di dissenso" (eventualmente operando a tal fine anche una selezione previa degli studenti, appunto sulla base dell'adesione ai valori ai quali è orientata la clinica stessa)⁶². Infatti, se l'obiettivo della clinica legale è quello di formare un giurista responsabile, consapevole sia del valore politico delle scelte compiute⁶³, sia del fatto che le scelte in questione incidono non su un più o meno astratto "fatto" giuridico, ma sulla vita concreta delle persone, allora uno dei valori da salvaguardare è proprio la preservazione, in capo agli studenti, della libertà di scelta su *come* utilizzare gli "strumenti" forniti attraverso l'insegnamento in oggetto.

5. Conclusioni

La crescente attenzione che, in Europa, viene posta al "fenomeno" delle CL, rivela la grande insoddisfazione nei confronti di un sistema educativo e professionale che tende sempre di più verso la tecnicizzazione delle competenze e la parcellizzazione delle esperienze. Attraverso esse, si tenta di resistere alla professionalizzazione riproponendo l'attualità del modello "critico" di giurista, che unisce alla competenza tecnica la capacità di "leggere" la realtà sociale, i suoi mutamenti e la sua complessità.

Al riguardo, sarebbe auspicabile che ciascun insegnamento universitario avesse come obiettivo primario quello di far accostare gli studenti a tale modello (ancora tendenzialmente "inattuato") di giurista. L'esperienza, tuttavia, rivela che la situazione accademica non solo è ben lontana dal raggiungimento di tale finalità, ma soprattutto si propone in via prioritaria di far conseguire agli studenti competenze specifiche, anziché l'obiettivo di formare persone dotate di spirito critico. A tal proposito, le cliniche legali possono agire in modo trasformativo, e costituire un importante punto dal quale ripartire per realizzare un'inversione di

⁶² Rileva il punto KOSURI 2012.

⁶³ Sui valori al quale il giurista ispira il proprio operato, cfr. anche BARBERIS 2006.

tendenza, laddove offrono agli studenti l'opportunità di confrontarsi con la dimensione pratica del diritto e con la società civile. Così, si presentano come uno spazio al cui interno gli studenti possono acquisire consapevolezza tanto del rilievo inevitabilmente sociale della professione giuridica, quanto dell'importanza di assumere un atteggiamento critico nei confronti del diritto (anche, e soprattutto, "in azione"), nonché del peso "politico" delle scelte compiute. Le CL possono allora concorrere alla realizzazione del noto progetto di "università critica", che contribuisce alla diffusione di una cultura in grado di essere (anche) autocritica⁶⁴, e dove il momento di apprensione del sapere è unito al costante interrogarsi sul senso civile delle funzioni stesse dei giuristi.

⁶⁴ SCARPELLI 2017, 21.

Riferimenti bibliografici

- AMSTERDAM A.G. 1984. *Clinical Legal Education. A 21st Century Perspective*, in «Clinical Law Review», 34, 1984, 612 ss.
- AMSTERDAM A.G., BRUNER J.S. 2000. *Minding the Law*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2000.
- AUREY X., REDOR-FICHOT M.-J. (eds.) 2016. *Les cliniques juridiques*, Paris, Presses Universitaires de Caen, 2016.
- BALL A.S. 2015. *Disruptive Pedagogy: Incorporating Critical Theory in Business Law Clinics*, in «Clinical Law Review», 22, 1, 2015, 1 ss.
- BARBERA M. 2016. *Insegnare il diritto del lavoro. Cosa si insegna e come si insegna, cosa si impara e come si impara*, in «Lavoro e diritto», 30, 4, 2016, 1041 ss.
- BARBERA M. 2017. *The Emergence of Italian Clinical Education Movement*, in ALEMANNI A., KHADAR L. (eds.), *Reinventing Legal Education in Europe: How Clinical Education is Reforming the Teaching and Practice of Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, in corso di pubblicazione.
- BARBERIS M. 2006. *Etica per giuristi*, Roma-Bari, Laterza, 2006.
- BARRY M.M., CAMP A.R., JOHNSON M.E., KLEIN C.F., VOLLENDORF MARTIN L. 2012. *Teaching Social Justice Lawyering: Systematically including Community Legal Education in Law School Clinics*, in «Clinical Law Review», 18, 2, 2012, 401 ss.
- BARTOLI C. 2015. *The Italian Legal Clinics Movement: Data and Prospects*, in «International Journal of Clinical Legal Education», 22, 2, 2015, 213 ss.
- BARTOLI C. (ed.) 2016. *Legal Clinics in Europe: for a Commitment for Higher Education in Social Justice*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», numero speciale, maggio 2016.
- BERNARDINI M.G., GIOLO O. (eds.) 2017. *Le teorie critiche del diritto*, Pisa, Pacini, 2017.
- Bix B. 1996. *Jurisprudence: Theory and Context*, 7th edition, Durham, Carolina Academic Press, 2015.
- BLÁZQUEZ MARTIN D., CUENCA GÓMEZ P., IGLESIAS GARZÓN A. 2014. *Guía sobre cómo crear, organizar, gestionar y conducir una clínica jurídica en una facultad de Derecho*, Madrid, ICAM, 2014.
- BLOCH F. 2008. *Access to Justice and the Global Clinical Movement*, in «Washington University Journal of Law & Policy», 28, 2008, 111 ss.
- BLOCH F. (ed.) 2011. *The Global Clinical Movement. Educating Lawyers for Social Justice*, Oxford, Oxford University Press, 2011.
- BLOCH F., MENON N.M.R. 2011. *The Global Clinical Movement*, in BLOCH F. (ed.), *The Global Clinical Movement. Educating Lawyers for Social Justice*, Oxford, Oxford University Press, 2011, 267 ss.
- BOBBIO N. 1977. *Dalla struttura alla funzione: nuovi studi di teoria del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

- BUONO E., PRISCO S. 2015. *Francesco Carnelutti e la "clinica del diritto". Attualità e sviluppi di un'intuizione*, in TRACUZZI G. (ed.), *Per Francesco Carnelutti, A cinquant'anni dalla scomparsa*, Padova, Cedam, 2015, 33 ss.
- CARNELUTTI F. 1935. *Clinica del diritto*, in «Rivista di Diritto Processuale Civile», 1935, 2, 1, 169 ss.
- CHAMBLISS E. 2012. *Whose Ethics? The Benchmark Problem in Legal Ethics Research*, in LEVIN L.C., MATHER L. (eds.), *Lawyers in Practice. Ethical Decision Making in Context*, Chicago, The University of Chicago Press, 2012, 47 ss.
- COMINELLI L. 2014. *Avvocati in trasformazione: note brevi su organizzazioni e deontologia*, in «Sociologia del diritto», 3, 2014, 171 ss.
- COSTA P. 2013. *La formazione del giurista: a proposito di una recente collana di studi*, in «Sociologia del diritto», 1, 2013, 215 ss.
- CRUCIANI L. 2012. *And Justice for All. Accesso alla giustizia e Law Clinics come beni comuni*, in «Rivista Critica di Diritto Privato», 3, 2, 2012, 307 ss.
- DI DONATO F. 2016. *Come rafforzare il ruolo dei soggetti "vulnerabili" nel discorso giuridico? Il ricorso alle humanities e allo storytelling per la creazione di un laboratorio socio-clinico*, in SEQUERI P. (ed.), *Deontologia del fondamento*, Torino, Giappichelli, 2016, 317 ss.
- DI DONATO F. 2017. *L'approccio clinico-legale tra visioni pionieristiche e future sfide*, in DI DONATO F., SCAMARDELLA F. (eds.), *Il metodo clinico-legale: radici teoriche e dimensioni pratiche*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, 11 ss.
- DI DONATO F., SCAMARDELLA F. (eds.) 2017. *Il metodo clinico-legale: radici teoriche e dimensioni pratiche*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017.
- FERRAJOLI L. 2007. *Principia Juris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. II, Roma-Bari, Laterza, 2007.
- FERRAJOLI L. 2013. *Sobre la deontología profesional de los abogados*, in GARCÍA PASCUAL C. (ed.), *El buen jurista. Deontología del derecho*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2013, 203 ss.
- FERRARI V. 2017. *Un'introduzione*, in DI DONATO F., SCAMARDELLA F. (eds.), *Il metodo clinico-legale: radici teoriche e dimensioni pratiche*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, 23 ss.
- FRANK J. 1932-1933. *Why not a Clinical Lawyer-School?*, in «University of Pennsylvania Law Review», 81, 1932-1933, 907 ss.
- GARCÍA AÑÓN J. 2015. *La evolución de la educación jurídica clínica en España*, in «Revista de Educación y Derecho», 11, 2015, 1 ss.
- GARCÍA PASCUAL C. (ed.) 2013. *El buen jurista. Deontología del derecho*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2013.
- GIANFORMAGGIO L. 1991. *Il filosofo del diritto e il diritto positivo*, in DICIOTTI E., VELLUZZI V. (eds.), *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*, Torino, Giappichelli, 2008, 25 ss.
- GORDON R.W. 1987. *Unfreezing Legal Reality: Critical Approaches to Law*, in «Florida University State Law Review», 15, 2, 1987, 195 ss.

- GROSSI P. 2010. *L'identità del giurista, oggi*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 64, 4, 1089 ss.
- HERITIER P. 2017. *Vico e le Law and Humanities nella clinica legale della disabilità e della vulnerabilità*, in DI DONATO F., SCAMARDELLA F. (eds.), *Il metodo clinico-legale: radici teoriche e dimensioni pratiche*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, 113 ss.
- ITZCOVICH G. (ed.) 2013. *Beni comuni*. Parte monografica di «Ragion Pratica», 41, 2013.
- JAMIN C. 2014. *Cliniques du droit: innovation versus professionnalisation?*, in «Recueil Dalloz», 2014, 675 ss.
- KENNEDY Du. 1982. *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy*, in «Journal of Legal Education», 32, 1982, 591 ss.
- KOSURI P. 2012. *Losing my Religion: the Place of Social Justice in Clinical Legal Education*, in «Boston College Journal of Law & Social Justice», 32, 2012, 331 ss.
- KRUSE K. 2004. *Lawyers should be Lawyers, but what does that mean? A Response to Aiken & Wizner and Smith*, in «Journal of Law & Policy», 14, 2004, 49 ss.
- KRUSE K. 2015. *Avvocatura e teoria del diritto. Per una deontologia forense filosoficamente consapevole*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015.
- LANGDELL C.C. 1871. *A Selection of Cases on the Law of Contracts*, Boston, Little Brown and Company, 1871.
- LA TORRE M. 2002. *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002.
- LA TORRE M. 2003. *Avvocatura ed etica giudiziaria*, in ZANETTI G. (ed.), *Elementi di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto*, Roma, Carocci, 2003, 115 ss.
- LA TORRE M. 2013. *Variaciones sobre la moral del abogado: ambigüedades normativas, teorías deontológicas, estrategias alternativas*, in GARCIA PASCUAL C. (ed.), *El buen jurista. Deontología del derecho*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2013, 177 ss.
- Legal Education Reform*, in «The New York Times», 26th November 2011, A18.
- LLEWELLYN K. 1935. *On What is Wrong with so-called Legal Education*, in «Columbia Law Review», 35, 1935, 651 ss.
- LUBAN D., WENDEL W.B. 2017. *Philosophical Legal Ethics: an Affectionate History*, in «Georgetown Journal of Legal Ethics», 30, 2017, Cornell Legal Studies Research Paper No. 17-12.
- LUZZATI C. 2005. *La politica della legalità. Il ruolo del giurista nell'età contemporanea*, Bologna, il Mulino, 2005.
- LUZZATI C. 2013. *Il giurista che cambia e non cambia*, in «Diritto Pubblico», 2, 2013, 385 ss.
- MACCORMICK N. 1985. *The Democratic Intellect and the Law*, in «Legal Studies», 5, 1985, 172 ss.
- MARELLA M.R., RIGO E. 2015a. *Cliniche legali, commons e giustizia sociale*, in «Parolechiave», 1, 2015, 181 ss.

- MARELLA M.R., RIGO E. 2015b. *Le cliniche legali, i beni comuni e la globalizzazione dei modelli di accesso alla giustizia e di lawyering*, in «Rivista Critica di Diritto Privato», 32, 4, 2015, 537 ss.
- MARELLA M.R. (ed.) 2012. *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, Ombre Corte, 2012.
- MARELLA M.R. 2017. *The Commons as a Legal Concept*, in «Law & Critique», 28, 1, 2017, 61 ss.
- MARIANI MARINI A. 2014. *Avvocati, etica professionale, etica pubblica*, in «Cultura e diritti», 3, 2, 2014, 9 ss.
- MINDA G. 1995. *Postmodern Legal Movements: Law and Jurisprudence at Century's End*, New York, New York University Press, 1995.
- PASTORE B., VIOLA F., ZACCARIA G. 2017. *Le ragioni del diritto*, Bologna, il Mulino, 2017.
- POILLOT E. (ed.) 2014. *L'enseignement clinique du droit, expériences croisées et perspective pratique*, Bruxelles, Larcier, 2014.
- POILLOT E. 2017. *Comparing Legal Clinics: is there a Way to a European Clinical Culture? The Luxemburg Experience*, in DI DONATO F., SCAMARDELLA F. (eds.), *Il metodo clinico-legale: radici teoriche e dimensioni pratiche*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, 139 ss.
- PUPPO F. 2014. *Brevi note sull'educazione del giurista*, in «Cultura e diritti», 3, 2, 2014, 29 ss.
- RUSSELL M.M. 1992. *Entering Great America: Reflections on Race and the Convergence of Progressive Legal Theory and Practice*, in «Hastings Law Journal», 43, 1992, 749 ss.
- SANLORENZO R. (ed.) 2017. *Beni comuni*, parte monografica di «Questione Giustizia», 2, 2017.
- SCAMARDELLA F. 2017. *L'impatto del lawyering, della case-theory e dell'epistemologia sulla formazione clinico-legale. Una premessa metodologica*, in DI DONATO F., SCAMARDELLA F. (eds.), *Il metodo clinico-legale: radici teoriche e dimensioni pratiche*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, 195 ss.
- SCARPELLI U. 2017. *Fini e valori dell'università e autonomia universitaria. Introduzione a studi sull'ordinamento e sullo sviluppo dell'Università di Pavia*, in «Stato, chiese e pluralismo confessionale», 12, 2017, 3 ss.
- SHALLECK A. 2017. *Verso una giurisprudenza del pensiero clinico: investigando i contorni, l'importanza e le traiettorie. Rintracciando le posizioni cliniche*, in DI DONATO F., SCAMARDELLA F. (eds.), *Il metodo clinico-legale: radici teoriche e dimensioni pratiche*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, 27 ss.
- SMORTO G. (ed.) 2015. *Clinica legale. Un manuale operativo*, Palermo, Next, 2015.
- SPECIALE G. 2016. *La storia del diritto per la formazione del giurista: quale didattica?*, in BIROCCHI I., BRUTTI M. (eds.), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino, Giappichelli, 2016, 261 ss.
- TRUJILLO I. 2013. *Etica delle professioni legali*, Bologna, il Mulino, 2013.
- TUSHNET M. 1984. *Scenes from the Metropolitan Underground: A Critical Perspective on the Status of Clinical Education*, in «George Washington Law Review», 52, 1984, 272 ss.

- VILLA V. 2004. *La svolta verso la teoria del diritto come pratica sociale nella filosofia giuridica analitica*, in «Discipline filosofiche», XIV, 1, 2004, 183 ss.
- VIOLA F. 1994. *Nuovi percorsi dell'identità del giurista*, in MONTANARI B. (ed.), *Filosofia del diritto: identità scientifica e didattica, oggi*, Milano, Giuffrè, 1994, 119 ss.
- VOGLIOTTI M. 2014. *La fine del "grande stile" e la ricerca di una nuova identità per la scienza giuridica*, in BARSOTTI V. (ed.), *L'identità delle scienze giuridiche in ordinamenti multilivello*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, 95 ss.
- VON JEHRING R. 1884. *Scherz un Ernst in der Jurisprudenz*, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1884.
- WIZNER S., AIKEN J. 2004. *Teaching and Doing: The Role of Law School Clinics in Enhancing Access to Justice*, in «Fordham Law Review», 73, 2004, 997 ss.